

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2322 DEL 13/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - DOTT. STEFANO CIMINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2349/24

Il Dirigente, Direttore U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ex art. 6, comma 2, prevede la stipula di specifici accordi fra Università e Strutture Ospedaliere, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione medico specialistica;
- il D.lgs 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 reca “gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”, in particolare, il citato decreto, prevede che qualora l'attività formativa professionalizzante del medico specializzando, non sia inclusa nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico stesso devono essere approvate apposite motivate convenzioni;
- le circolari della Regione Veneto prot. n. 35512 del 30/01/2018, prot. n. 111059 del 22/03/2018 e la DGR n. 22 del 16/01/2024 - Allegato A- lettera Q) - prevedono la formalizzazione di apposite Convenzioni individuali, previo nulla osta della Regione Veneto per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, al fine di regolamentare il periodo formativo che il Medico Specializzando svolgerà presso le strutture Aziendali.

Considerato che:

- l'Università degli Studi di Firenze ha chiesto a questa Azienda, con nota acquisita al ns. prot. 93654 del 18/10/2024, di siglare un accordo individuale per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali extra rete formativa di un medico specializzando - dr. Stefano Cimino – iscritto al II anno della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, con decorrenza dal 01/01/2025 al 30/06/2025;
- in riferimento alle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota ns. prot. n. 102518 del 18/11/2024, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio del nulla osta per la stipula della convenzione di cui sopra;
- la Direzione Risorse Umane del SSR – Area Sanità e Sociale della Regione Veneto – con nota ns. prot. n. 107759 del 03/12/2024, ha espresso il nulla osta alla stipula dell'accordo individuale, nel testo concordato con l'Università degli Studi di Firenze per la frequenza del dr. Stefano Cimino presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Santorso;
- l'attività di stage del dr. Stefano Cimino presso la nostra Azienda non è superiore a 18 mesi come pure la struttura ospitante non risulta satura.

Rilevato che il Direttore Sanitario, il Direttore Medico del P.O. Santorso e il Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Santorso hanno espresso parere favorevole all'attivazione della convenzione, come da documentazione agli atti del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Firenze per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando (dr. Stefano Cimino) iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia così come allegato alla presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- ex art.6, comma 2, del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare il testo di convenzione con decorrenza dal 01/01/2025 fino al 30/06/2025, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Università di Firenze, per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando - dr. Stefano Cimino – iscritto al II anno della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra questa Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Dlgs n. 368/99;
3. di prendere atto che il medico invece provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi della L. n. 24/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO
ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. IT01279680480, nella
persona del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa
Betti Giusti, delegata alla firma dal Rettore legale rappresentante
dell'Università con delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2018 e del
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica
in Firenze, Largo Brambilla 3 - di seguito "Università";

e

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, codice fiscale/P.I. 00913430245 casella
Pec: protocollo.aulss7@pecveneto.it nella persona del Legale Rappresentante
dott. Carlo Bramezza, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica
in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti, 40 - di seguito "soggetto ospitante"
entrambe congiuntamente denominate "Parti"

Visto Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della
direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli
articoli 34 e seguenti;

Visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di
Specializzazione di area sanitaria; o il Decreto Interministeriale n. 402 del
13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed

assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Visto il D.M. 68/2015, in particolare l'art. 3 che, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate;

Visto il Decreto Interministeriale n. 402/2017 che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che in base allo stesso decreto le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che il soggetto ospitante - l' U.O.C di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Santorso, diretta dal dr. Andrea Micaglio, - costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Padova e possiede ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Prof. Domenico Andrea Campanacci, ha approvato, e il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile, lo svolgimento dell'attività formativa fuori rete ed ha accertato l'interesse del Dott. Stefano

Cimino a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, predisponendo il relativo piano delle attività formative del tirocinante in formazione specialistica.

Tutto ciò premesso Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Santorso diretta dal Direttore – dr. Andrea Micaglio – il medico specializzando dott. Cimino Stefano, nato a, il, CF: residente in, 56di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritto al II (secondo) anno della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Firenze, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale allegato.

Art. 3 Durata

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella della durata dell'attività professionalizzante dello specializzando, indicato dal **01/01/2025 al 30/06/2025**

2. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4 Luoghi e tempi

1. L'Azienda ULSS 7 Pedemontana mette a disposizione del tirocinante il

personale e le attrezzature dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Santorso con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è finalizzato all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola.

2. Il tirocinante, tenuto a frequentare la U.O. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Direttore della Scuola con il Responsabile della struttura convenzionata.

3. Le attività formative svolte dal tirocinante in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale.

4. In nessun caso il tirocinante in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 6 Tutor aziendale di riferimento

1. L'attività del tirocinante in formazione specialistica si svolge sotto la guida del dr. Andrea Micaglio – Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Santorso indicato come tutor di riferimento dall'U.O. di appartenenza.

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

1. L'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof..... tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo.

2. Il Direttore – dr. Andrea Micaglio - della U.O.C di Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso - soggetto ospitante - Azienda ULSS 7 Pedemontana , presso la quale il tirocinante in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

3. Il Direttore – dr. Andrea Micaglio - della U.O.C di Ortopedia e Traumatologia del P.O Santorso - soggetto ospitante - avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del tirocinante in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

4. A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal tirocinante in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

Art. 8 Obblighi del tirocinante in formazione specialistica

1. Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal tirocinante in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività sanitarie della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi o istituzionali di struttura, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura

convenzionata.

2. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

3. Nell'ambito della struttura convenzionata il tirocinante in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

1. La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, è a carico del soggetto ospitante con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999. Lo specializzando invece provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per colpa grave ai sensi della Legge n 24/2017 (cd. Legge Bianco Gelli), certificato assicurativo da consegnare all'Azienda ospitante

Art. 10 Prevenzione e Sicurezza

1. . Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione. Le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare è onere del Soggetto Promotore/ Università :

2. Farsi carico della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 del D DLgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, attraverso l'erogazione di un corso di formazione di 4 (quattro) ore, con produzione

dell'attestato finale, da inviare al Soggetto ospitante;

3. nel caso in cui il tirocinio preveda attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti, erogare la formazione prevista dall'art.111 del Dlgs 101/2020 ai tirocinanti radioesposti, in conformità ai rischi a cui il tirocinante sarà esposto;

4. fornire al Soggetto ospitante certificazione di idoneità alla mansione conseguente a visite eventualmente già eseguite nell'ambito della frequenza a tirocini interni, con indicazione dei rischi a cui è riferita.

5. . E' onere del Soggetto ospitante:

6. – rispettare le disposizioni specifiche riguardanti eventuali fasi emergenziali;

7. fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 Dlgs 81/08, in relazione a :

8. rischi specifici esistenti nelle attività di tirocinio e nell'ambiente in cui i tirocinanti sono destinati ad operare

9. misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio

10. misure per la gestione delle emergenze, adottate in relazione alla propria attività;

11. erogare o integrare, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata, la " formazione specifica" sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture.

12. Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, ai fini del coordinamento e per l'ottimizzazione della radioprotezione in osservanza agli articoli 109 "Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti", 112 "Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni" e 113 "Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori

esterni" del D.lgs. 101/2020 e smi., si definiscono nel seguito le specifiche competenze a carico dell'Università e del Soggetto Ospitante.

L'Università di Firenze, in quanto Datore di lavoro, provvede a tutelare il suddetto personale ottemperando alle disposizioni previste a proprio carico dal D. lgs. 101/2020.

In particolare, l'Università, in osservanza agli art. 109, 111 "Informazione e formazione dei lavoratori" e 112 del medesimo decreto, sottopone il medico in formazione a:

- sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato nominato dall'Università;
- valutazione del rischio radiologico e classificazione avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione.

L'Università trasmette al soggetto ospitante le informazioni relative a:

- classificazione ai fini della radioprotezione e relativo vincolo di dose,
- idoneità medica,
- nominativo e indirizzo e-mail dell'Esperto di radioprotezione e del Medico Autorizzato,
- ogni altra informazione che fosse richiesta dal Soggetto ospitante.

Laddove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A, l'Università provvede a istituire e consegnare all'interessato il libretto personale di radioprotezione. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme di radioprotezione dell'Università e di quelle vigenti presso il Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante a sua volta, sulla base di quanto disposto dall'art. 113 del citato D.lgs. 101/2020, relativamente agli aspetti operativi per la

radioprotezione dei medici in formazione, provvede a:

- fornire al medico in formazione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica adeguati alla tipologia di esposizione presso i propri impianti e in base alle disposizioni del proprio Esperto di radioprotezione;
- verificare l'adeguatezza della classificazione avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione;
- comunicare periodicamente all'Esperto di radioprotezione dell'Università le valutazioni di dose all'operatore;
- ove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A provvede a registrare sul libretto personale di radioprotezione le valutazioni di dose;
- fornire al medico in formazione una formazione e un'informazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata;
- fornire al medico in formazione specifiche formazioni e informazioni in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata nonché alla formazione specifica sulle procedure e le norme di comportamento da adottare in condizioni di emergenza in vigore presso i propri impianti, nonché ad informare l'Università di ogni situazione incidentale che coinvolga i medici in formazione al fine dell'adozione di eventuali misure di tutela che fossero necessarie.

Gli Esperti di radioprotezione dell'Ente Ospitante e dell'Università potranno adottare specifici accordi, anche mediante semplice scambio di corrispondenza ai fini dell'ottimizzazione della radioprotezione.

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

1. Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa a prezzo pieno, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 – Recesso

1. Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Firenze.

Art. 14 – Modalità di stipula

1. La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004.

2. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze e verranno assolte in maniera virtuale come da autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 100079/1999. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico

della parte richiedente.

Art. 16 – Foro di competenza

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 17 – Privacy e Protezione dei dati personali

1. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza.

2. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati e comunicati ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

p. Il soggetto ospitante Azienda ULSS 7 Pedemontana

il Legale Rappresentante

dott. Carlo Bramezza

p. L'Università

il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof. ssa Betti Giusti

Allegato: progetto formativo



PROGETTO FORMATIVO

RELATIVO AL DOTT. Stefano Cimino PER PERIODO FORMATIVO PRESSO UNA STRUTTURA FUORI RETE FORMATIVA IN ITALIA

Il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile,

lo svolgimento dell'attività formativa presso Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Santorso ULSS 7, all'interno del progetto formativo del Dott. Stefano Cimino, in considerazione del fatto che: svolgerà attività di Pronto Soccorso Ortopedico\traumatologico e attività di degenza, in elezione e in urgenza, in regime di ricovero ordinario e di Day e Week Surgery, per pazienti affetti da malattie ortopedico traumatologiche. Il reparto di Ortopedia e Traumatologia si occupa della diagnosi e del trattamento di tutte le patologie traumatiche e ortopediche/degenerative In particolare:

- Chirurgia protesica, artroscopica, ricostruttiva polidistrettuale.
- Chirurgia Traumatologica
- Chirurgia della mano e del piede
- Neurortopedia e Ortopedia pediatrica

Lo specializzando in formazione specialistica svolgerà presso il soggetto ospitante:

- Assistenza clinica preoperatoria al paziente ricoverato in un reparto di Ortopedia sotto tutoraggio.
con livello di autonomia (grado di autonomia 3)
- Assistenza clinica post-operatoria al paziente ricoverato in un reparto di Ortopedia sotto tutoraggio (grado di autonomia 3)
- Assistenza attiva al paziente traumatizzato sotto tutoraggio (grado di autonomia 1-2)
- Attività ambulatoriale con partecipazione alle fasi di diagnosi, trattamento e follow-up sotto tutoraggio (grado di autonomia 2-3)
- Partecipazione a interventi chirurgici sotto tutoraggio: alta chirurgia (grado di autonomia 1-2)
- Partecipazione a interventi chirurgici sotto tutoraggio: media chirurgia (grado di autonomia 1-2)
- Partecipazione a interventi chirurgici sotto tutoraggio: bassa chirurgia (grado di autonomia 1-2-3)
- Partecipazione in qualità di seconda guardia a turni di pronto soccorso pomeridiani e notturni (grado di autonomia 1-2)
- Interventi ortopedici conservativi: Riduzione di fratture, lussazioni e fratture-lussazioni e successiva stabilizzazione gessata o con ortesi (grado di autonomia 2-3)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DSS

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA SALUTE

Al termine del periodo lo specializzando in formazione avrà acquisito conoscenze dottrinali e le relative capacità applicative clinico-pratiche in riferimento a problematiche della più varia natura pertinenti alla Specialità in Ortopedia e Traumatologia; conoscenza di principi di asepsi ed antisepsi, dell'organizzazione e dell'igiene ambientale delle sale operatorie; conoscenza dello strumentario chirurgico, dei biomateriali non solo quelli di sutura, ma di tutti i presidi medico chirurgici: dai mezzi di osteosintesi a quelli sostitutivi, nonché delle tecniche e metodiche chirurgiche tradizionali ed alternative; saper affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione pratica degli atti terapeutici cruenti da eseguire anche in regime d'urgenza come pure di emergenza. Capacità di risolvere le problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato ed ancor più dei controlli a distanza programmati relativi anche al monitoraggio del decorso clinico; apprendimento delle varie tecniche operatorie, anche mininvasive riguardanti l'Ortopedia Pediatrica e Neuro ortopedia.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione *Andrea Campanacci*
Prof. *[Signature]* *Prof. Domenico*
Direttore SOD Ortopedia Oncologica Ricostruttiva
Matr. 171187
(apporre FIRMA e TIMBRO) AZIENDA OSPEDALITICO-UNIVERSITARIA CAPECCHI

Per presa visione e accettazione

Dott. Stefano Cimino.

Specializzando in formazione specialistica

[Signature]